



## LA CORTE DEL CAMBIAMENTO?

A sollevare l'interrogativo è la sentenza n. 132/2019, depositata il 29 maggio scorso.

Dichiarata inammissibile è una questione sollevata dal Tribunale di Siracusa, avente a bersaglio la rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative, in caso di mutamento del giudice. L'ardita prospettazione dei magistrati siciliani- per esser compatibile con la Costituzione, l'obbligo di ripetizione dovrebbe scattare solo quando il processo non ecceda i limiti della durata ragionevole, individuati in tre anni in base alla legge Pinto- non incontra i favori della Consulta.

Questa, tuttavia, ritenendo comunque incongrua la disciplina vigente, si precipita a tracciare le linee di un cambiamento -*“la previsione legislativa di ragionevoli deroghe alla regola dell'identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide”*- che suona come la morte del principio di oralità-immediatezza.

Il funerale è celebrato in nome dell'esigenza *“costituzionalmente rilevante”* di salvaguardare *“l'efficienza dell'amministrazione della giustizia penale”*.

Sono passati dieci anni dalla sentenza n. 317/2009, in cui la Corte scriveva in modo perentorio che *“il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del procedimento non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento”*. Soluzioni diverse avrebbero introdotto *“una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti”*.

Per la Corte del 2009, un processo carente sotto il profilo delle garanzie, *“non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata”*.

Dieci anni più tardi, viceversa, l'efficienza va in bilanciamento con le garanzie di oralità-immediatezza e può travolgere la regola, protetta da nullità assoluta, secondo cui delibera chi e solo chi abbia presenziato all'intera sequela dibattimentale.

Un cambiamento di orizzonti che legittima il turbinio di giudicanti (nel processo *a quo*, i mutamenti di collegio ammonterebbero a quasi una decina, stando al



*ritenuto in fatto*), come se l'avvicendamento fosse determinato da chi subisce il processo e non da chi, inamovibile per Costituzione, assurge ad altri incarichi per propria libera scelta.

La misura del cambiamento, infine, la rivelano i rimedi strutturali che, per la Corte del 2019, il legislatore dovrebbe adottare. Lasciando perdere ciò che già normativamente esiste -l'art. 477 commi 1 e 2 C.p.p.- ma forse è rimasto un po' in ombra nello spiegarsi della decisione, si guarda alle "*ragionevoli deroghe*" e ai "*meccanismi compensativi*" elaborati a Strasburgo, tutti demandati alla benevolenza del giudice ultimo arrivato.

Un viaggio in Europa, molto diverso da quello che dieci anni fa venne compiuto per innalzare "*il livello di sviluppo complessivo dell'ordinamento nazionale nel settore dei diritti fondamentali*" (sent. 317/2009).

Roma, 1° giugno 2019

La Giunta

Il Centro studi giuridici "Aldo Marongiu"